



Bruxelles, 31.5.2018  
COM(2018) 391 final

ANNEXES 1 to 3

**ALLEGATI**

**della**

**proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che istituisce il programma di sostegno alle riforme**

{SEC(2018) 280 final} - {SWD(2018) 310 final} - {SWD(2018) 311 final}

## **ALLEGATO I**

### **Calcolo del contributo finanziario massimo per ciascuno Stato membro**

Il presente allegato illustra la metodologia di calcolo del contributo finanziario massimo a disposizione di ciascuno Stato membro nell'ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme di cui all'articolo 9 e del contributo finanziario massimo a disposizione di ciascuno Stato membro nell'ambito della componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza di cui all'articolo 26.

#### ***Strumento per la realizzazione delle riforme***

Il contributo finanziario massimo per uno Stato membro nell'ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme è definito come segue:

$$\alpha_i \times FS$$

dove:

*FS* (sostegno finanziario) è la dotazione finanziaria disponibile nell'ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a); e

il criterio di ripartizione dello Stato membro *i*,  $\alpha_i$ , è definito come:

$$\alpha_i = \frac{pop_i}{pop_{EU}}$$

$pop_i$  è la popolazione totale del paese *i*,

$pop_{EU}$  è la popolazione totale dei 27 Stati membri dell'UE.

Applicando questa formula si ottengono la quota e l'importo del contributo finanziario massimo nell'ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme indicati di seguito, che vengono messi a disposizione di ogni Stato membro in ciascuna fase e in ciascun invito a presentare proposte del processo di assegnazione di cui all'articolo 10:

	Quota in % del totale	Milioni (EUR)
BE	2,55	281
BG	1,58	174
CZ	2,37	261
DK	1,30	143
DE	18,58	2 044
EE	0,29	32
IE	1,07	118
EL	2,38	262
ES	10,42	1 146
FR	15,09	1 660
HR	0,92	101
IT	13,53	1 489
CY	0,19	21
LV	0,43	47
LT	0,62	68
LU	0,14	15
HU	2,18	240
MT	0,10	11
NL	3,85	423
AT	1,98	218
PL	8,59	945
PT	2,30	253
RO	4,33	477
SI	0,46	51
SK	1,22	134
FI	1,24	136
SE	2,28	251
Totale	100,00	11 000

### ***Componente “sostegno finanziario” nell’ambito dello strumento di convergenza***

Il contributo finanziario massimo nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza di cui all’articolo 26 è determinato in base al rapporto tra il criterio di ripartizione di ciascuno Stato membro potenziale aderente alla zona euro nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme e il totale dei criteri di ripartizione di tutti gli Stati membri potenziali aderenti alla zona euro nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme, e nello specifico:

il contributo finanziario massimo nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza per lo Stato membro  $i$  è:

$$\beta_i \times CF$$

dove  $CF$  (la componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza) è la dotazione finanziaria disponibile nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere c), punto i);

e

$$\beta_i = \frac{\alpha_i}{\alpha_{BG} + \alpha_{CZ} + \alpha_{HR} + \alpha_{HU} + \alpha_{PL} + \alpha_{RO} + \alpha_{SE}}$$

Ne risultano le quote e gli importi per il contributo finanziario massimo nell’ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza indicati di seguito:

	Quota in % del totale	Milioni (EUR)
BG	7,09	71
CZ	10,66	107
HR	4,13	41
HU	9,80	98
PL	38,59	386
RO	19,47	195
SE	10,26	103
Totale	100,00	1 000

**Appendice: adeguamento proporzionale del contributo finanziario** (articolo 10, paragrafo 5)

La presente appendice illustra il metodo per determinare il contributo finanziario assegnato agli Stati membri nel caso in cui l'importo rimanente della dotazione complessiva disponibile nell'ambito di un invito a presentare proposte organizzato dopo lo scadere dei primi 20 mesi non sia sufficiente a coprire i contributi finanziari a favore degli Stati membri che hanno presentato una proposta (nell'ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme o della componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza).

In tal caso, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro  $i$  viene calcolato come segue:

$$FC_i \times \gamma$$

dove  $FC_i$  è il contributo finanziario destinato allo Stato membro  $i$  stabilito in funzione dei criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ed è definito come segue:

$$FC_i = (\alpha_i \times FS), \text{ or } \frac{\alpha_i \times FS}{2}, \text{ or } (\beta_i \times CF), \text{ or } \frac{\beta_i \times CF}{2}$$

e  $\gamma$  è il fattore di adeguamento, definito come:

$$\gamma = \frac{\text{Importo rimanente della dotazione finanziaria disponibile}}{\sum_i FC_i}$$

dove  $i$  si riferisce a qualunque Stato membro che ha presentato una proposta nell'ambito dell'invito.

Il contributo finanziario  $FC_i$  corrisponderà a:

- $(\alpha_i \times FS)$  quando, in base alla valutazione, la proposta di riforma dello Stato membro nell'ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme risponde pienamente ai criteri indicati all'articolo 11, paragrafo 7, e beneficia pertanto del contributo finanziario massimo;
- $\frac{\alpha_i \times FS}{2}$  quando, in base alla valutazione, la proposta di riforma dello Stato membro nell'ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme risponde in misura soddisfacente ai criteri indicati all'articolo 11, paragrafo 7, e beneficia pertanto di metà del contributo finanziario massimo;
- $(\beta_i \times CF)$  quando, in base alla valutazione, la proposta di riforma dello Stato membro nell'ambito della componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza risponde pienamente ai criteri indicati all'articolo 11, paragrafo 7, e all'articolo 27, paragrafo 3, e beneficia pertanto del contributo finanziario massimo; o
- $\frac{\beta_i \times CF}{2}$  quando, in base alla valutazione, la proposta di riforma dello Stato membro nell'ambito della componente "sostegno finanziario" dello strumento di convergenza risponde in misura soddisfacente ai criteri indicati all'articolo 11, paragrafo 7, e all'articolo 27, paragrafo 3, e beneficia pertanto di metà del contributo finanziario massimo.

## **ALLEGATO II**

### **Orientamenti per la valutazione**

#### **1. Ambito di applicazione**

Lo scopo dei presenti orientamenti è quello di fornire alla Commissione, insieme al presente regolamento, una base per valutare in modo trasparente ed equo le proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri e determinare il contributo finanziario in conformità agli obiettivi e altri requisiti pertinenti stabiliti dal presente regolamento quando essa applica lo strumento per la realizzazione delle riforme e la componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza. In particolare, gli orientamenti fungono da base per l’applicazione dei criteri di valutazione e per la determinazione del contributo finanziario di cui rispettivamente all’articolo 11, paragrafo 7, all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 28.

Gli orientamenti non si applicano dunque né allo strumento di assistenza tecnica né alla componente “assistenza tecnica” dello strumento di convergenza, e di conseguenza nemmeno alla valutazione delle richieste di assistenza tecnica di cui agli articoli 19 e 31.

Gli orientamenti per la valutazione hanno lo scopo di:

- (a) fornire ulteriori linee guida in merito al processo di valutazione delle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri;
- (b) fornire ulteriori dettagli in merito ai criteri di valutazione e fissare un sistema di rating, per assicurare la trasparenza e l’equità del processo; e
- (c) stabilire il collegamento tra la valutazione operata dalla Commissione in base ai criteri di valutazione e la determinazione del contributo finanziario che sarà indicato nella decisione della Commissione relativa agli impegni di riforma selezionati.

Gli orientamenti costituiscono uno strumento atto a semplificare la valutazione da parte della Commissione delle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri e a garantire che lo strumento per la realizzazione delle riforme e la componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza offrano degli incentivi finanziari per l’attuazione di riforme rilevanti e ad alto valore aggiunto, garantendo al contempo un equo trattamento tra gli Stati membri.

#### **2. Processo**

In conformità con l’articolo 11, uno Stato membro che desidera beneficiare di un sostegno nell’ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme presenta alla Commissione una proposta di impegni di riforma. La proposta deve essere debitamente motivata e giustificata, e contenere tutti gli elementi specificati all’articolo 11, paragrafo 3. Allo scopo di preparare proposte di impegni di riforma di elevata qualità, la Commissione può organizzare consulenze inter pares per consentire allo Stato membro interessato di beneficiare dell’esperienza degli altri Stati membri prima di presentare la proposta.

La Commissione effettua il processo di valutazione in collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può presentare osservazioni o richiedere informazioni aggiuntive. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni aggiuntive richieste e può rivedere la proposta, se necessario, prima della sua presentazione ufficiale. La Commissione tiene in considerazione le motivazioni e gli elementi forniti dallo Stato membro interessato e tutte le altre informazioni pertinenti.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione effettua la valutazione e adotta una decisione per mezzo di un atto di esecuzione entro quattro mesi dalla presentazione ufficiale della proposta di impegni di riforma da parte dello Stato membro interessato.

Per valutare le proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri, la Commissione può farsi assistere da esperti.

Indipendentemente dalla valutazione effettuata dalla Commissione, il Comitato di politica economica istituito con decisione 2000/604/CE del Consiglio<sup>1</sup> può a sua volta esprimere il suo parere in merito alle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri.

La decisione della Commissione contiene gli impegni di riforma che dovranno essere attuati dallo Stato membro, ivi inclusi target intermedi e finali. Stabilisce il periodo di attuazione degli impegni di riforma, che non dovrà superare i tre anni dall'adozione della decisione. Definisce inoltre le modalità dettagliate e il calendario per la comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro interessato nell'ambito del processo del semestre europeo e gli indicatori pertinenti riferiti al raggiungimento dei target intermedi e finali nonché le modalità di accesso della Commissione ai dati pertinenti. Infine, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, la decisione della Commissione stabilisce il contributo finanziario da destinare agli impegni di riforma selezionati.

### **3. Criteri di valutazione**

A norma dell'articolo 11, paragrafo 7, la Commissione valuta la natura e l'importanza della proposta di impegni di riforma tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- (a) se gli impegni di riforma:
  - (1) siano considerati atti ad affrontare efficacemente sfide individuate nel contesto del semestre europeo, e in particolare:
    - nelle raccomandazioni specifiche per paese e in altri documenti del semestre europeo pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione; o
    - nella procedura per gli squilibri macroeconomici se applicabile;
  - (2) rappresentino un pacchetto complessivo di riforme;
  - (3) siano considerati atti a rafforzare la performance e la resilienza dell'economia dello Stato membro interessato;
  - (4) siano considerati atti ad avere, tramite la loro attuazione, un impatto duraturo, anche rafforzando le capacità dello Stato membro interessato a livello istituzionale e amministrativo;

e

- (b) se le modalità interne proposte dagli Stati membri interessati siano considerate atte a garantire un'attuazione efficace degli impegni di riforma, ivi compresi i target intermedi e finali e i relativi indicatori, in un periodo massimo di tre anni.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio, del 29 settembre 2000, sulla composizione e lo statuto del Comitato di politica economica (2000/604/CE) (GU L 257, 11.10.2000, p. 28–31)

A seguito del processo di valutazione, la Commissione attribuisce un rating alle proposte di impegni di riforma presentate dagli Stati membri in funzione di ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 7, allo scopo di valutare la natura e l'importanza delle proposte nell'ambito dello strumento di sostegno finanziario e con l'obiettivo di definire il contributo finanziario da assegnare in conformità con l'articolo 12, paragrafo 2.

Per semplificare il processo e renderlo più efficiente, per ciascun criterio il sistema di valutazione prevede l'attribuzione di un rating da A a C, come specificato di seguito:

### **3.1 Gli impegni di riforma sono considerati atti ad affrontare efficacemente sfide individuate nel contesto del semestre europeo**

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

#### ***Ambito di applicazione***

- la proposta di impegni di riforma mira ad affrontare sfide individuate nell'ambito delle raccomandazioni specifiche per paese;
  - o
- la proposta di impegni di riforma mira ad affrontare sfide individuate in altri documenti pertinenti del semestre europeo ufficialmente adottati dalla Commissione;
  - o
- la proposta di impegni di riforma mira ad affrontare sfide individuate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;
  - e
- le riforme di cui alla proposta di impegni di riforma sono considerate atte ad affrontare efficacemente le sfide individuate nella misura in cui, dopo il completamento di dette riforme, tali sfide sarebbero considerate risolte nel contesto del processo del semestre europeo.

#### ***Rating***

- A – In ampia misura e con elevata efficacia
- B – In misura media e con media efficacia
- C – In misura scarsa e con scarsa efficacia

### **3.2 Gli impegni di riforma rappresentano un pacchetto complessivo di riforme**

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

#### ***Ambito di applicazione***

- la proposta di impegni di riforma mira ad affrontare una serie di sfide tra loro correlate che riguardano lo Stato membro (portata);

e

- la proposta di impegni di riforma mira ad affrontare sfide cruciali per il funzionamento dell'economia dello Stato membro (rilevanza).

### ***Rating***

A - La portata e la rilevanza sono elevate: gli impegni di riforma mirano ad affrontare varie sfide indicate nelle raccomandazioni specifiche per paese o nella procedura per gli squilibri macroeconomici

B - La portata e la rilevanza sono medie: gli impegni di riforma mirano ad affrontare diverse sfide indicate in documenti pertinenti del semestre europeo adottati ufficialmente dalla Commissione

C - La portata e la rilevanza sono scarse: nessuno dei casi precedenti

### **3.3 Gli impegni di riforma sono considerati atti a rafforzare la performance e la resilienza dell'economia dello Stato membro interessato**

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

### ***Ambito di applicazione***

- la proposta di impegni di riforma mira a migliorare strutturalmente la performance dell'economia dello Stato membro;

e

- la proposta di impegni di riforma mira a ridurre la vulnerabilità dell'economia dello Stato membro agli shock;

o

- la proposta di impegni di riforma mira a potenziare la capacità delle strutture economiche e/o sociali dello Stato membro di adattarsi e resistere agli shock.

### ***Rating***

A – Impatto atteso elevato sulla performance e resilienza

B – Impatto atteso medio sulla performance e resilienza

C – Impatto atteso basso sulla performance e resilienza

### **3.4 L'attuazione delle riforme è considerata atta ad avere un impatto duraturo, ove rilevante rafforzando la capacità amministrativa e istituzionale**

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

### ***Ambito di applicazione***

- l'attuazione delle riforme proposte è considerata atta ad introdurre un cambiamento strutturale nell'amministrazione o nelle istituzioni interessate;
- o
- l'attuazione delle riforme proposte è considerata atta ad introdurre un cambiamento strutturale nelle politiche correlate;
- e
- il rafforzamento della capacità amministrativa è in grado di assicurare un impatto duraturo.

### ***Rating***

- A – In larga misura
- B – In misura moderata
- C – In misura scarsa

### **3.5 Le modalità interne proposte dagli Stati membri, ivi compresi i target intermedi e finali e i relativi indicatori, sono considerate atte a garantire un'attuazione efficace degli impegni di riforma in un periodo massimo di tre anni**

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

### ***Ambito di applicazione***

- nello Stato membro è presente una struttura incaricata di: (i) attuare gli impegni di riforma; (ii) sorvegliare lo stato di avanzamento in riferimento ai target intermedi e finali; e (iii) comunicare le informazioni;
- e
- i target intermedi e finali proposti sono chiari e realistici e gli indicatori proposti sono pertinenti, accettabili e solidi;
- e
- le modalità interne generali proposte dagli Stati membri in termini di organizzazione (compresa la garanzia di una sufficiente assegnazione di personale) per l'attuazione degli impegni di riforma sono credibili.

### ***Rating***

- A – Modalità interne idonee a garantire un'attuazione efficace
- B – Modalità interne minime per garantire un'attuazione efficace
- C – Modalità interne insufficienti a garantire un'attuazione efficace

#### **4. Determinazione del contributo finanziario nell'ambito dello strumento per la realizzazione delle riforme**

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione stabilisce il contributo finanziario tenendo in considerazione la natura e l'importanza delle riforme proposte dallo Stato membro interessato in funzione della valutazione effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 7. A tal fine applica i seguenti criteri:

- (a) nel caso in cui la proposta di impegni di riforma presentata dallo Stato membro interessato risponda pienamente ai criteri indicati all'articolo 11, paragrafo 7, gli impegni di riforma sono considerati "maggiori" e allo Stato membro interessato viene assegnato l'importo totale del contributo finanziario massimo di cui all'articolo 9;
- (b) nel caso in cui la proposta di impegni di riforma presentata dallo Stato membro interessato risponda in misura soddisfacente ai criteri indicati all'articolo 11, paragrafo 7, gli impegni di riforma sono considerati "significativi" e allo Stato membro interessato viene assegnata metà del contributo finanziario massimo di cui all'articolo 9;
- (c) nel caso in cui la proposta di impegni di riforma presentata dallo Stato membro interessato non risponda in misura soddisfacente ai criteri indicati all'articolo 11, paragrafo 7, allo Stato membro interessato non viene assegnato alcun contributo finanziario.

In funzione del processo di valutazione e tenendo in considerazione i rating attribuiti, la Commissione assegna il contributo finanziario agli Stati membri come segue:

##### **Impegni di riforma maggiori (la proposta risponde pienamente ai criteri di valutazione)**

Se il rating finale si compone dei seguenti punteggi:

- tutti A, o
- maggioranza di A rispetto a B e assenza di C,

alla proposta di riforma sarà assegnato il contributo finanziario massimo.

##### **Impegni di riforma significativi (la proposta risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione)**

Se il rating finale si compone dei seguenti punteggi:

- maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C, o
- tutti B,

alla proposta di riforma sarà assegnata metà del contributo finanziario massimo.

##### **Impegni di riforma insufficienti (la proposta non risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione)**

Se il rating finale si compone dei seguenti punteggi:

- almeno un C,

alla proposta di riforma non sarà assegnato alcun contributo finanziario.

## **5. Criterio aggiuntivo nell'ambito dello strumento di convergenza**

Nel contesto dello strumento di convergenza, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, e oltre ai criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 7 (tra i quali la valutazione dell'impatto atteso sulla resilienza riveste un'importanza significativa ai fini della preparazione per l'adesione alla zona euro), la Commissione valuta altresì la rilevanza degli impegni di riforma proposti ai fini della preparazione dello Stato membro interessato all'adesione alla zona euro.

### **5.1 Rilevanza degli impegni di riforma ai fini dell'adesione alla zona euro**

Per operare una valutazione in base a questo criterio, la Commissione tiene in considerazione i seguenti elementi:

#### ***Ambito di applicazione***

- la proposta di impegni di riforma risulta allineata con la tabella di marcia dello Stato membro per la preparazione all'adesione alla zona euro;
- e
- la proposta di impegni di riforma è considerata atta a contribuire all'attuazione della tabella di marcia dello Stato membro per la preparazione all'adesione alla zona euro.

#### ***Rating***

- A – Rilevanza elevata e contributo atteso sostanziale
- B – Rilevanza media e contributo atteso moderato
- C – Rilevanza scarsa e contributo atteso limitato

### **5.2 Determinazione del contributo finanziario nell'ambito dello strumento di convergenza**

Nell'ambito della componente “sostegno finanziario” dello strumento di convergenza, a norma degli articoli 26 e 28, il contributo finanziario è definito in base ai medesimi criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e rappresenta un contributo separato e aggiuntivo che va assegnato in cambio di ulteriori riforme importanti per la preparazione all'adesione alla zona euro intraprese dallo Stato membro interessato.

In funzione del processo di valutazione e tenendo in considerazione i rating attribuiti, la Commissione assegna il contributo finanziario agli Stati membri come segue:

### **Rilevanza elevata per l'adesione alla zona euro**

Se il rating finale in base a tutti i criteri si compone dei seguenti punteggi:

- tutti A, o
- maggioranza di A rispetto a B e assenza di C,

e

i punteggi ottenuti in base al criterio riferito alla performance e resilienza di cui al punto 3.3 e al criterio riferito alla rilevanza per l'adesione alla zona euro di cui al punto 5.1 sono entrambi A,

alla proposta di riforma sarà assegnato il contributo finanziario massimo.

### **Rilevanza media per l'adesione alla zona euro**

Se il rating finale in base a tutti i criteri si compone dei seguenti punteggi:

- maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C,

e

il punteggio ottenuto in base al criterio riferito alla performance e resilienza di cui al punto 3.3 è A e in base al criterio riferito alla rilevanza per l'adesione alla zona euro di cui al punto 5.1 è B,

alla proposta di riforma sarà assegnata metà del contributo finanziario massimo.

### **Rilevanza scarsa per l'adesione alla zona euro**

Indipendentemente dagli altri punteggi, se il criterio riferito alla performance e resilienza di cui al punto 3.3 ha ottenuto un punteggio B o C,

alla proposta di riforma non sarà assegnato alcun contributo finanziario.

## **ALLEGATO III**

### **Indicatori**

Il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 è valutato sulla base degli indicatori seguenti, suddivisi per Stato membro e per area di intervento.

Gli indicatori sono utilizzati in funzione dei dati e delle informazioni disponibili, compresi i dati quantitativi e/o qualitativi.

#### **Strumento per la realizzazione delle riforme**

- **Indicatori di realizzazione:**
  - (a) numero di impegni di riforma conclusi;
  - (b) contributo finanziario complessivo assegnato agli impegni di riforma;
- **Indicatori di risultato:**
  - (c) numero di impegni di riforma completati;

#### **Strumento di assistenza tecnica**

- **Indicatori di realizzazione:**
  - (d) numero di piani di cooperazione e di assistenza conclusi;
  - (e) numero di attività di assistenza tecnica svolte;
  - (f) prodotti finali delle attività di assistenza tecnica quali piani d'azione, tabelle di marcia, orientamenti, manuali e raccomandazioni;
- **Indicatori di risultato:**
  - (g) risultati delle attività di assistenza tecnica fornite, quali adozione di una strategia, di una nuova legge o modifica di una legge esistente, adozione di (nuove) procedure e azioni per potenziare l'attuazione delle riforme;

#### **Strumento di convergenza**

- per la componente "sostegno finanziario", gli stessi indicatori di cui alle lettere da a) a c);
- per la componente "assistenza tecnica", gli stessi indicatori di cui alle lettere da d) a g).

#### **Indicatori di impatto del programma**

- gli obiettivi indicati negli impegni di riforma che sono stati raggiunti grazie, tra l'altro, al sostegno finanziario ricevuto nell'ambito degli strumenti del programma;
- gli obiettivi indicati nei piani di cooperazione e di assistenza che sono stati raggiunti grazie, tra l'altro, all'assistenza tecnica ricevuta nell'ambito degli strumenti del programma.

La valutazione ex-post di cui all'articolo 36 viene effettuata dalla Commissione anche allo scopo di definire il collegamento tra il sostegno (finanziario e tecnico) fornito dal programma e l'attuazione delle riforme strutturali nello Stato membro interessato con l'obiettivo di potenziare la competitività, la produttività, la crescita, l'occupazione e la coesione.